
NORMA
ITALIANA

Apparecchiature per estinzione incendi
Estintori di incendio
Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

UNI 9994-1

GIUGNO 2013

Fire fighting equipment
Fire extinguishers
Part 1: Initial verification and maintenance

La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, ai fini di garantirne l'efficienza. La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d'incendio portatili e correlati, inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D.

La norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d'incendio.

TESTO ITALIANO

La presente norma sostituisce la UNI 9994:2003.

ICS 13.220.10

UNI
Ente Nazionale Italiano
di Unificazione
Via Sannio, 2
20137 Milano, Italia

© UNI
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.

www.uni.com



UNI 9994-1:2013

Pagina I

PREMESSA

Rispetto all'edizione precedente è stato esteso lo scopo e campo di applicazione, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e i termini utilizzati, sono state aggiornate le periodicità di revisione degli estintori a base d'acqua ed è stata eliminata l'appendice relativa alle operazioni minime di revisione.

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

Protezione attiva contro gli incendi

La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha dato la sua approvazione il 27 maggio 2013.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 20 giugno 2013.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

INDICE

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 1 |
| 2 | RIFERIMENTI NORMATIVI | 1 |
| 3 | TERMINI E DEFINIZIONI | 1 |
| 3.1 | Termini relativi al prodotto..... | 1 |
| 3.2 | Termini relativi alle attività..... | 2 |
| 3.3 | Termini relativi a personale ed aziende..... | 2 |
| 4 | ATTIVITÀ E PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE | 3 |
| 4.1 | Generalità..... | 3 |
| 4.2 | Attività di manutenzione..... | 3 |
| prospetto 1 | Fasi e periodicità..... | 4 |
| 4.3 | Controllo iniziale..... | 4 |
| 4.4 | Sorveglianza..... | 4 |
| 4.5 | Controllo periodico..... | 5 |
| 4.6 | Revisione programmata..... | 5 |
| 4.7 | Collaudo..... | 6 |
| prospetto 2 | Periodicità massima di revisione e collaudo..... | 7 |
| 4.8 | Manutenzione straordinaria..... | 7 |
| 5 | SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE | 8 |
| 5.1 | Sicurezza antincendio durante il controllo e la manutenzione..... | 8 |
| 5.2 | Materiali dismessi..... | 8 |
| 6 | ESTINTORI D'INCENDIO PER CUI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE | 8 |
| 6.1 | Generalità..... | 8 |
| 6.2 | Estintori da considerarsi fuori servizio..... | 8 |
| 7 | PARTI DI RICAMBIO ED AGENTI ESTINGUENTI | 8 |
| 8 | CARTELLINO DI MANUTENZIONE E DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE | 8 |
| 8.1 | Generalità..... | 8 |
| 8.2 | Cartellino di manutenzione..... | 8 |
| 8.3 | Registro..... | 8 |
| 8.4 | Documento di manutenzione..... | 8 |
| 9 | DISPOSIZIONI GENERALI | 9 |
| | BIBLIOGRAFIA | 10 |

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, ai fini di garantirne l'efficienza.

La presente norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D.

La presente norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d'incendio.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Non applicabile.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti:

3.1 Termini relativi al prodotto

3.1.1 agente estinguente: Sostanza contenuta nell'estintore che determina l'estinzione dell'incendio.

3.1.2 carica di un estintore: Quantità di agente estinguente contenuta nell'estintore, espressa in volume (litri) per gli estintori a base d'acqua e in massa (kilogrammi) per gli altri estintori.

3.1.3 cartellino di manutenzione: Documento che attesta gli interventi eseguiti in conformità alla presente norma.

3.1.4 classificazione: Gli estintori, in relazione all'agente estinguente in essi contenuto, si suddividono in:

- estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma);
- estintori a polvere;
- estintori a biossido di carbonio (CO₂);
- estintori a idrocarburi alogenati (vedere punto 4.6.2).

3.1.5 estintore d'incendio: Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso per mezzo della pressione interna e diretto su un incendio.

Nota La pressione può essere pressione permanente (estintori a pressione permanente) oppure ottenuta dal rilascio di un gas propellente da una bombolina separata (estintori a cartuccia).

3.1.6 estintore d'incendio portatile: Estintore d'incendio progettato per essere trasportato e azionato a mano e di massa non maggiore di 20 kg in condizioni operative.

3.1.7 estintore d'incendio carrellato¹⁾: Estintore progettato per essere trasportato e azionato a mano, con una massa maggiore di 20 kg.

3.1.8 estintore in esercizio: Estintore portatile e carrellato installato per la protezione antincendio, compresi quelli adibiti a scorta.

Nota Un estintore d'incendio carrellato è montato su ruote. Nella presente norma l'estintore d'incendio carrellato viene denominato "estintore".

3.1.9 iscrizioni e marcature: Insieme delle seguenti informazioni poste sul corpo dell'estintore:

- etichetta dell'estintore (per esempio vedere UNI EN 3-7);

1) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Ministeriale 6 Marzo 1992 che fa riferimento alla UNI 9492 (norma ritirata).

-
- dichiarazione di conformità al prototipo omologato²⁾, ove previsto;
 - marcatura punzonata sul serbatoio con identificazione del produttore, anno di costruzione, marcatura CE se l'estintore è stato immesso sul mercato a partire dal 29 maggio 2002;
 - matricola o lotto;
 - pressione di prova del serbatoio (PT Pressure test).

3.1.10 **manuale d'uso e manutenzione dell'estintore:** Documento recante le istruzioni operative, riguardanti l'uso e la manutenzione, rilasciato dal produttore.

3.1.11 **prototipo omologato³⁾:** Esemplare di estintore portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione.

3.2 Termini relativi alle attività

3.2.1 **manutenzione:** Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.

[UNI EN 13306:2010, punto 2.1]

3.3 Termini relativi a personale ed aziende

3.3.1 **azienda di manutenzione:** Azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l'attività di manutenzione di estintori, dotata di persone competenti.

3.3.2 **persona addetta alla sorveglianza:** Persona responsabile che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato dell'estintore.

3.3.3 **persona competente (manutentore, colui che si occupa della manutenzione):** Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma.

3.3.4 **persona responsabile:** Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.

[UNI EN 671-3:2009, punto 3.3].

Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili.

3.3.5 **produttore⁴⁾:** Il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonché ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante dello stesso purché residente in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE.

4 ATTIVITA' E PERIODICITA' DELLA MANUTENZIONE

4.1 Generalità

La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione, in conformità al prospetto 1 e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore.

2) Alla data di pubblicazione della presente norma sono in vigore il Decreto Ministeriale 6 Marzo 1992 e il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005.

3) Definizione tratta dal Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005.

4) Definizione tratta dal Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005.

L'obiettivo della manutenzione degli estintori d'incendio è quello di conservare il livello di protezione contro il rischio di incendio raggiunto con l'installazione degli estintori. La manutenzione regolare degli estintori permette di mantenere in efficienza gli estintori e garantire il livello di protezione iniziale contro il rischio di incendio.

Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile, che deve provvedere:

- alla sorveglianza degli estintori;
- ad affidare le attività di manutenzione a persone competenti o ad azienda di manutenzione del settore, che si avvale di persone competenti, che esegua come minimo le attività di seguito specificate rispettando, ove necessario, le opportune istruzioni d'uso e manutenzione dei prodotti;
- a valutare o far valutare, in funzione di rischi specifici, ulteriori attività di controllo.

Solo l'attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile.

L'azienda di manutenzione/persona competente deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dalla presente norma.

4.2 Attività di manutenzione

La manutenzione degli estintori è strutturata in attività distinte, deve essere effettuata con la periodicità massima indicata nel prospetto 1.

Le attività sono così denominate:

- controllo iniziale;
- sorveglianza;
- controllo periodico;
- revisione programmata;
- collaudo;
- manutenzione straordinaria.

Qualsiasi attività che richiede lo smontaggio della valvola deve prevedere un rimontaggio eseguito con idonei strumenti (per esempio chiavi dinamometriche).

prospetto 1 **Fasi e periodicità**

| Attività | Punto norma | Periodicità massima | Circostanza | Documenti necessari | Operazioni minime |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Controllo iniziale | 4.3 | Non applicabile | Nel controllo iniziale degli estintori | Registrazione della presa in carico | Controlli visivi e documentali |
| Sorveglianza | 4.4 | Raccomandata 1 mese | Secondo il piano di manutenzione programmata dalla persona responsabile | Registrazione dell'avvenuta sorveglianza su apposito registro | Controlli visivi |
| Controllo periodico | 4.5 | 6 mesi (entro la fine del mese di competenza) | Durante le visite di manutenzione | Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione | Interventi tecnici |
| Revisione programmata | 4.6 | Vedere prospetto 2 | Durante le visite di manutenzione | Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione | Interventi tecnici |
| Collaudo | 4.7 | Vedere prospetto 2 | Durante le visite di manutenzione | Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione | Interventi tecnici |
| Manutenzione straordinaria | 4.8 | Non applicabile | In caso di utilizzo e/o di non conformità rilevata | Compilazione Rapporto di intervento | Interventi tecnici |

Note

- Le periodicità possono essere ridotte in funzione del rischio riscontrato o da specifiche indicazioni del fabbricante che possono essere ridotte non aumentate.
- La data della prima revisione programmata deve essere calcolata a partire dalla data di produzione dell'estintore, qualora non presente fa riferimento la data di produzione del serbatoio/bombola punzonata sullo(a) stesso(a).
- La data del primo collaudo deve essere calcolata a partire dalla data di produzione del serbatoio/bombola punzonata sullo(a) stesso(a).

4.3

Controllo iniziale

Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell'azienda di manutenzione subentrante e deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati:

- a) verificare che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 6;
- b) verificare che le iscrizioni e le marcature (punto 3.1.9) siano presenti e ben leggibili;
- c) verificare l'esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite sugli estintori di incendio⁵⁾;
- d) controllare che sia disponibile il libretto d'uso e manutenzione rilasciato dal produttore, ove previsto;

Qualora i documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente disponibili, il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata.

L'esito dell'attività di controllo iniziale deve essere comunicato alla persona responsabile.

4.4

Sorveglianza

La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla persona responsabile che abbia ricevuto adeguata informazione.

La sorveglianza è finalizzata ad esaminare lo stato dell'estintore tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

- a) l'estintore e il suo supporto siano integri;
- b) l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della legislazione vigente;
- c) il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- d) l'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- e) le iscrizioni siano ben leggibili;
- f) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- g) il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste;
- h) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento.

La periodicità dell'attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente.

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.

L'esito dell'attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.

4.5

Controllo periodico

Il controllo periodico deve essere eseguito dalla persona competente (vedere punto 3.3.3).

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del mese di competenza), l'efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

- a) verifiche di cui alla fase di sorveglianza;
- b) per gli estintori pressurizzati a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente;
- c) per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica tramite pesatura;
- d) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
- e) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;

5) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica N° 151/2011 e il Decreto Legislativo N° 81/08.

-
- f) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti;
 - g) sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare gli accertamenti sopra elencati.

Gli strumenti utilizzati per i controlli devono essere tarati e/o verificati, ad intervalli specificati, o prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni internazionali o nazionali. Devono essere mantenute registrazioni dei risultati della taratura e della verifica.

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate, in caso contrario l'estintore deve essere dichiarato non idoneo, collocando sull'apparecchiatura un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO"; si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione.

4.6 Revisione programmata

4.6.1 Generalità

La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente (vedere punto 3.3.3).

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:

- a) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- b) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- c) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- d) controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;
- e) ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- f) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;
- g) sostituzione dell'agente estinguente;
- h) sostituzione delle guarnizioni;
- i) sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
- l) rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

Tutte le parti di ricambio e degli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal produttore dell'estintore. La sostituzione dell'agente estinguente deve essere effettuata con la periodicità dichiarata dal produttore e, in ogni caso, non maggiore di quella di cui al prospetto 2.

La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono essere riportati in maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore.

È vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell'estintore soggetti a pressione.

4.6.2 Gestione degli estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto

Gli estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto devono essere gestiti conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di gestione ambientale. Le aziende di manutenzione su richiesta del cliente devono fornire evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione vigente in materia ambientale.

4.7 Collaudo

Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente⁶⁾, deve essere eseguito da persona competente (vedere punto 3.3.3).

6) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Legislativo N° 81/08.

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la periodicità sotto specificata (entro la fine del mese di competenza), la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione. L'attività di collaudo deve comportare l'attività di revisione.

Il collaudo degli estintori a biossido di carbonio e delle bombole di gas ausiliario, deve essere svolto in conformità alla legislazione vigente in materia di riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità al Decreto Legislativo n. 93/2000, devono essere collaudati secondo la periodicità prevista nel prospetto 2 nella colonna "collaudo CE-PED", mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (PT) indicata sul serbatoio.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi al Decreto Legislativo N° 93/2000, devono essere collaudati secondo la periodicità prevista nel prospetto 2 nella colonna "collaudo PRE-PED", mediante una prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

Al termine delle prove non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di nessun tipo. Non possono essere collaudati serbatoi che presentano ammaccature o segni di corrosione interna o esterna. L'azienda di manutenzione deve consultare le indicazioni fornite dal produttore.

Gli estintori con serbatoio/bombola che non hanno superato positivamente il collaudo devono essere messi fuori servizio.

In occasione del collaudo dell'estintore la valvola erogatrice deve essere sostituita per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'estintore.

La data del collaudo (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha eseguito devono essere riportati in maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore.

E' vietato punzonare il serbatoio e i componenti soggetti a pressione.

Le bombole ad azoto e a biossido di carbonio devono essere punzionate secondo le disposizioni legislative vigenti applicabili⁷⁾.

prospetto 2

Periodicità massima di revisione e collaudo

| Estinguente | Tipo di estintore | Revisione (mesi) | Collaudo (mesi) | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| | | | CE/PED | PRE-PED |
| Polvere | Tutti | 36 | 144 | 72 |
| Biossido di carbonio | Tutti | 60 | 120 | 120 |
| A base d'acqua | Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato | 24 | 72 | 72 |
| | Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia | 48 | 96 | 72 |
| | Serbatoio in Acciaio inox o lega di alluminio | 48 | 144 | 72 |
| Idrocarburi alogenati | Tutti | 72 | 144 | 72 |

4.8

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria deve essere effettuata da persona competente (vedere punto 3.3.3).

La manutenzione straordinaria si attua, durante la vita dell'estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore.

7) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Ministeriale N° 329/2004.

In questa fase si passa da attività esclusivamente di verifica ad un effettivo mantenimento dello stato di fatto in cui l'estintore è stato consegnato alla persona responsabile. Durante tale attività possono emergere problemi di entità diversa che sono risolvibili solo con la sostituzione di alcune parti componenti dell'apparecchio (pulsanti, valvole, sostituzioni secondo quanto riportato sul manuale del produttore, ecc.). Tutti gli interventi devono essere garantiti dal manutentore, sia per quanto concerne la funzionalità sia per quanto riguarda la tipologia del materiale utilizzato. Tutte le riparazioni e/o sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti devono essere attuate immediatamente. La mancanza di ricambi originali o adeguati o il protrarsi dell'intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause alla persona responsabile.

L'emissione di un documento attestante la messa fuori uso dell'estintore soddisfa il requisito di comunicazione richiesto al punto precedente.

L'agente estinguente degli estintori utilizzati deve essere sostituito integralmente e i termini della scadenza della revisione devono essere mantenuti rispetto alla data di produzione.

In caso di utilizzo anche parziale dell'estintore è necessario sostituire integralmente l'agente estinguente eseguendo i controlli previsti al punto 4.6.1 ad eccezione dei comma f) ed i).

5 SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

5.1 Sicurezza antincendio durante il controllo e la manutenzione

Poiché il controllo e la manutenzione possono temporaneamente ridurre l'efficienza della protezione antincendio:

- a) in funzione del rischio d'incendio, solo un numero limitato di estintori in una particolare (**stessa**) area può essere sottoposto contemporaneamente ad estese operazioni di manutenzione (**salvo utilizzo di adeguate sostituzioni temporanee**);
- b) la persona responsabile deve prendere in considerazione l'adozione di ulteriori istruzioni e misure di sicurezza antincendio durante gli interventi di manutenzione.

5.2 Materiali dismessi

Gli agenti estinguenti ed i componenti degli estintori devono essere trattati conformemente alla legislazione vigente in materia ambientale⁸⁾.

6 ESTINTORI D'INCENDIO PER CUI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE

6.1 Generalità

Tutti gli estintori d'incendio per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immediatamente messi fuori servizio e dismessi secondo la legislazione vigente.

Sull'estintore deve essere applicata un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO"; si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione collocato sull'estintore stesso.

Qualora il manutentore ritenga che l'estintore sia potenzialmente pericoloso deve metterlo in sicurezza.

La persona responsabile deve provvedere alla sostituzione degli estintori messi fuori servizio.

6.2 Estintori da considerarsi fuori servizio

- Estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D;
- estintori che presentino segni di corrosione;
- estintori che presentino ammaccature sul serbatoio;
- estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili;
- estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili;

8) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Legislativo N° 152/06

-
- estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
 - estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali vigenti;
 - estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore e non più reperibile sul mercato (applicabile solo agli estintori di incendio portatili omologati ai sensi della legislazione vigente⁹⁾;
 - estintori che abbiano superato 18 anni di vita.

7

PARTI DI RICAMBIO ED AGENTI ESTINGUENTI

Le parti di ricambio e gli agenti estinguenti devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal costruttore dell'estintore ed essere garantiti all'utilizzatore dal manutentore.

Il manutentore deve segnalare alla persona responsabile tutte le anomalie rilevate e le eventuali difformità.

La persona responsabile deve registrare tutte le anomalie riscontrate.

8

CARTELLINO DI MANUTENZIONE E DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE

8.1

Generalità

Ogni estintore in esercizio deve essere dotato del cartellino di manutenzione.

8.2

Cartellino di manutenzione

Quando viene effettuato per la prima volta il controllo iniziale, il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito. Il cartellino può essere strutturato in modo tale da potersi utilizzare per più interventi e per più anni (può essere realizzato su qualsiasi tipo di supporto).

Sul cartellino deve essere riportato:

- numero di matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore;
- ragione sociale e indirizzo completo ed altri estremi di identificazione dell'azienda incaricata della manutenzione/persona competente;
- tipo dell'estintore;
- massa lorda dell'estintore;
- carica effettiva;
- tipo di fase effettuata;
- data dell'intervento (mese/anno nel formato mm/aa);
- scadenza del prossimo controllo ove previsto da specifiche normative (mese/anno nel formato mm/aa) (ADR);
- sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore.

8.3

Registro

La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati:

- a) i lavori svolti;
- b) lo stato in cui si lasciano gli estintori.

Il registro deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate.

9) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore Decreto Ministeriale 7 Gennaio 2005.

8.4

Documento di manutenzione

A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.

Il documento deve inoltre contenere:

- i dati dell'azienda di manutenzione (ove applicabile);
- i dati identificativi del manutentore;
- i dati dell'azienda cliente e della persona responsabile.

Una copia del documento può essere allegata al registro, ove previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

9

DISPOSIZIONI GENERALI

9.1

L'estintore può essere rimosso per manutenzione previa sostituzione, da parte della persona responsabile, con altro di capacità estinguente non inferiore.

9.2

Le iscrizioni devono essere sostituite con originali nuove qualora siano, anche in parte, non leggibili o sia necessaria la verniciatura del corpo di estintore. Eventuali anomalie o difformità devono essere segnalate all'utilizzatore.

9.3

Ogni manutentore subentrante nel servizio di manutenzione deve garantire il corretto e responsabile prosieguo delle operazioni di manutenzione effettuando la revisione, ove lo giudichi necessario, anche in anticipo rispetto ai tempi di cui al prospetto 2.

9.4

La manutenzione degli estintori di incendio per fuochi di classe D deve essere effettuata in conformità alla presente norma ed a quanto specificamente indicato dal produttore nei limiti delle caratteristiche tecniche/normative di tali prodotti.

9.5

Le marcature, contrassegni distintivi riportati dal produttore dell'estintore non devono essere rimossi o coperti. In particolare non devono essere coperte e rimosse le informazioni che identificano il produttore.

BIBLIOGRAFIA

Decreto Ministeriale 6 Marzo 1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio" (GU del 19 marzo 1992, N° 66)

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, N° 93 "Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" (GU del 18 aprile 2000, N° 91)

Decreto 1 dicembre 2004, N° 329 Ministero delle Attività Produttive. Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, N° 93

Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005 Ministero dell'Interno. Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. (GU del 4 febbraio 2005, N° 28)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152 "Norme in materia ambientale"

Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, N° 151

"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, N° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, N° 122"

Decreto 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, N° 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

UNI EN 3-7 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova

UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili

UNI EN 13306 Manutenzione - Terminologia di manutenzione
